

# Fatturazione elettronica ed esterometro

Dott. Roberto Curcu

SEAC ALL-IN

1

CeFor  
SEAC

## Programma

### Fattura elettronica

- Verifica sul corretto utilizzo dei codici documento
- Le fatture immediate, differite e per operazioni triangolari
- Tempistiche di emissione ed invio delle fatture elettroniche
- Autofatture: omaggi, splafonamento, depositi IVA, autoconsumo
- Il bollo sulle fatture elettroniche

### Il reverse charge nazionale

- Riepilogo delle principali casistiche di reverse charge nazionale
- Modalità di effettuazione e tempistiche
- Smaterializzazione del reverse charge: procedure e vantaggi gestionali

### Esterometro e reverse charge internazionale

- Qualificazioni delle operazioni con l'estero
- Reverse charge ed esterometro nelle operazioni con l'estero: nuove procedure
- Altre operazioni ed esterometro
- Sanzioni

SEAC ALL-IN

2

CeFor  
PRO SEAC

# Fattura elettronica

## Sintesi interventi

Con la trasmissione delle fatture datate 2021 (FAQ 149), è obbligatorio l'utilizzo delle specifiche tecniche 1.6.1 della fatturazione elettronica, che consiste nella pratica nella introduzione di nuovi «tipi documento» e «natura operazione».

Tale tracciato consente all'Agenzia di:

- Predisporre le bozze dei registri IVA;
- Predisporre le bozze delle LIPE;
- Predisporre la bozza del modello IVA 2021
- Controllare in modo automatizzato la correttezza dell'applicazione dell'imposta di bollo

Con le operazioni 2022 verranno modificate le modalità di invio dell'esterometro.

# Tipo documento

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
- TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

# Fattura immediata - TD01

- Il codice TD01 rimane solo per le fatture immediate.
- Analogamente, devono essere inviati entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione anche i seguenti documenti:
  - TD02 Acconto/anticipo su fattura;
  - TD02 Acconto/anticipo su parcella;
  - TD06 Parcella;
  - TD07 Fattura semplificata

# Fattura immediata e differita

- Ad oggi SDI verificava, ai fini di un controllo sulla tempestività dell'invio, se una fattura era "immediata" o "differita", in funzione della compilazione del campo "DDT".
- A decorrere dal 2021, sarà necessario effettuare la seguente distinzione:
  - **TD24** → Fatture differite per emissione di ddt o documenti equipollenti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
  - **TD25** → Fatture differite per triangolari\*
  - **TD01** → Fatture immediate

\* l'art. 21, comma 4, lett. b) consente al promotore di una operazione triangolare di emettere fattura entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione di un bene, e l'imposta diventa esigibile nel mese successivo a quello di consegna o spedizione (art. 6, comma 5)


# Fattura differita per ddt (TD24)

- Si emette fattura differita per
  - cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni\* la merce;
  - prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

*"Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta".*

\* non è vero che il ddt deve accompagnare la merce

# Fattura differita e triangolazioni (TD25)



Emette fattura differita il promotore di una operazione triangolare (per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni).

# Note di variazione

- Per le note di credito (TD04) e note di credito semplificate\* (TD08), per le note di addebito (TD05) e le note di debito semplificate (TD09) è **necessaria\*\*** la "Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di TD04 e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD08".
- I codici vanno utilizzati anche per rettificare fatture precedentemente emesse con:
  - TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
  - TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  - TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  - TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

In caso di note di accredito su fatture in reverse charge vanno utilizzati i codici TD16, TD17, TD18 e TD19

\* Utilizzabili ad esempio quando si vuole rettificare la sola imposta (FAQ 96)

\*\* È «necessaria» se si vuole una corretta precompilazione del modello.

## Fattura per cessione beni ammortizzabili

- Vanno codificate con il codice TD26.
- Servono per la compilazione del campo VE40 (determinazione del volume d'affari).
- Il volume d'affari è il denominatore di un coefficiente che serve per capire se si ha diritto al rimborso/compensazione del credito IVA.
- Le cessioni di beni ammortizzabili non influenzano il pro-rata di detraibilità.

## Fattura per passaggi tra contabilità separate

Chi ha optato per la separazione delle attività ai fini IVA, deve procedere alla fatturazione a valore normale, da una attività all'altra:

- Dei passaggi di beni;
- Dei passaggi di servizi, solo se effettuati a favore di una attività soggetta a detrazione forfetizzata o ridotta. La rilevazione può essere eseguita mensilmente con riferimento ad un valore presunto, e con conguaglio di fine anno.

## Fattura per passaggi tra contabilità separate

- Vanno codificate con il codice TD26.
- Servono per la compilazione del campo VE40 (determinazione del volume d'affari).
- Il volume d'affari è il denominatore di un coefficiente che serve per capire se si ha diritto al rimborso/compensazione del credito IVA.
- I passaggi interni tra contabilità separate non influenzano il pro-rata di detraibilità.

## Fattura per autoconsumo

- Vanno codificate con il codice TD27.
- L'operazione viene gestita in genere come una "autofattura", della quale viene registrata solo la fase di debito.

*Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che emette l'autofattura*

## Fattura per cessioni gratuite senza rivalsa

- Vanno codificate con il codice TD27.
- L'operazione viene gestita in genere come una "autofattura", della quale viene registrata solo la fase di debito.

*Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che emette l'autofattura*

## Autofatture (diverse dal reverse charge)

	Adempimenti cedente	Adempimenti cessionario	Esempi
AUTOFATTURA DENUNCIA	Il cedente non ha emesso la fattura o la emessa irregolare	Il cessionario emette la fattura al posto del cedente e versa l'IVA mancante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autofattura denuncia entro 5 mesi dal mancato ricevimento di fattura ed entro 30 giorni dalla registrazione</li> </ul>
ALTRE AUTOFATTURE	----	Modifiche da 1/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolarizzazione splafonamento</li> <li>• Estrazione dai depositi IVA</li> </ul>



# Autofattura denuncia

Il cessionario o committente che:

- Non riceve la fattura entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione o pagamento), entro 30 giorni deve presentare una autofattura e pagare la relativa imposta
  - Riceve una fattura irregolare\*, entro 30 giorni dalla registrazione deve presentare una autofattura e pagare la relativa imposta.
- In caso di mancato adempimento si applica una sanzione pari al 100% dell'IVA con un minimo di € 250

\* Irregolarità riguardanti la base imponibile o l'imposta (CM 23/99)

**Chiarito che in caso di irregolarità su dati "non fiscali" (esempio numero REA) non si deve procedere ad emissione di note di variazione**

La fattura riporterà:

- come cedente/prestatore il soggetto che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi
- come cessionario il destinatario dei beni o dei servizi
- come emittente il destinatario dei beni o dei servizi
- Come tipo documento **TD20**

Chiarito che la procedura è utilizzabile anche per regolarizzare il mancato ricevimento di fatture per acquisti comunitari ed il mancato ricevimento di una fattura in reverse charge (nel quale ultimo caso va indicato il codice N6 per l'operazione e si può completare il reverse charge inviando un documento a parte con codice TD16).

In caso di ricezione di fattura irregolare, Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.

SEAC ALL-IN

17

CeFor  
PRO SEAC

# Regolarizzazione splafonamento

**Chi si accorge di aver splafonato ha tre procedure per regolarizzare l'operazione.**

1	<b>Emissione di autofattura</b> con versamento tramite F24 della sanzione, degli interessi e dell'iva riferibile al periodo splafonato
2	<b>Emissione di autofattura</b> con versamento tramite F24 della sanzione e degli interessi ed inserimento dell'iva da splafonamento nella liquidazione Iva periodica Iva
3	<b>Coinvolgimento del fornitore con emissione della nota di variazione</b> di Iva ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72, e pagamento degli interessi e delle sanzioni a carico del cessionario/committente

Per la RM 16/2017 la procedura 2 è eseguibile qualora:

- L'autofattura sia emessa e annotata al più tardi entro il 31/12 dell'anno della violazione
- Il versamento di sanzioni + interessi sia effettuato al più tardi entro scadenza della dichiarazione IVA

SEAC ALL-IN

18

CeFor  
PRO SEAC

# Regolarizzazione splafonamento (TD21)

La fattura riporterà:

- come cedente/prestatore il soggetto che ha splafonato
- come cessionario il destinatario dei beni o dei servizi
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento.
- Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6. nel caso in cui l’esportatore emette un’autofattura diversa per ogni fornitore. In alternativa può emettere un unico documento “riepilogativo” e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.

# Estrazione beni dai depositi IVA

CASO	DETTAGLI	MODALITÀ
Estrazione di beni da un deposito IVA	Il soggetto che estrae beni introdotti in un deposito IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con una cessione intracomunitaria, integra la fattura del cedente comunitario; emissione di autofattura se l’importo da assoggettare ad IVA è diverso</li> <li>• Con una cessione nazionale, emette autofattura, e deve essere versata l’IVA</li> <li>• Con una immissione in libera pratica, emette autofattura</li> </ul>	TD22 → estrazione di beni dai depositi IVA
		TD23 → estrazione di beni dai depositi IVA con versamento IVA (per estrazione di beni immessi con cessione nazionale)

**FAQ 138:** in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

(...) Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore “0”.

# Natura operazione

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N1</b> escluse ex art.15</li> <li>• <b>N2.1</b> non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72</li> <li>• <b>N2.2</b> non soggette – altri casi</li> <li>• <b>N3.1</b> non imponibili – esportazioni</li> <li>• <b>N3.2</b> non imponibili – cessioni intracomunitarie</li> <li>• <b>N3.3</b> non imponibili – cessioni verso San Marino</li> <li>• <b>N3.4</b> non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione</li> <li>• <b>N3.5</b> non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento</li> <li>• <b>N3.6</b> non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond</li> <li>• <b>N4</b> esenti</li> <li>• <b>N5</b> regime del margine / IVA non esposta in fattura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N6.1</b> inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero</li> <li>• <b>N6.2</b> inversione contabile – cessione di oro e argento puro</li> <li>• <b>N6.3</b> inversione contabile – subappalto nel settore edile</li> <li>• <b>N6.4</b> inversione contabile – cessione di fabbricati</li> <li>• <b>N6.5</b> inversione contabile – cessione di telefoni cellulari</li> <li>• <b>N6.6</b> inversione contabile – cessione di prodotti elettronici</li> <li>• <b>N6.7</b> inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi</li> <li>• <b>N6.8</b> inversione contabile – operazioni settore energetico</li> <li>• <b>N6.9</b> inversione contabile – altri casi</li> <li>• <b>N7</b> IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. B, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)</li> </ul> |
|--|---|

SEAC ALL-IN

21

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
		Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		
<b>VE30</b>	2	<b>N3.1</b>	3	,00	
		Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate		
	4	,00	5	,00	

## OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

- Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) Art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972
- Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all'esportazione entro 90 giorni dalla consegna Art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972
- Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE Art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993

SEAC ALL-IN

22

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
VE30	2	Esportazioni		3	Cessioni intracomunitarie
			,00		<b>N3.2</b>
	4	Cessioni verso San Marino		5	Operazioni assimilate
			,00		,00

## OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

- Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE Art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993
- Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese le operazioni triangolari) Art. 41, D.L. n. 331/1993
- Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es.: una ditta italiana vende a una ditta francese ma su incarico della ditta francese consegna a una ditta tedesca) Art. 41, D.L. n. 331/1993
- Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es.: una ditta tedesca vende ad una ditta italiana ma consegna a una ditta francese su incarico della ditta italiana) Art. 41, D.L. n. 331/1993
- Cessioni non imponibili articolo 58 D.L. 331/93

SEAC ALL-IN

23

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
VE30	2	Esportazioni		3	Cessioni intracomunitarie
			,00		,00
	4	Cessioni verso San Marino		5	Operazioni assimilate
			<b>N3.3</b>		,00

## OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

- Cessioni di beni verso soggetti passivi della Repubblica di San Marino

Dall'1/10/2021 è possibile utilizzare la fattura elettronica con codice destinatario **2 R 4 G T O 8**.

Tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Dal 1° luglio 2022 sarà obbligatorio l'uso della fattura elettronica per le cessioni verso operatori economici di San Marino.

SEAC ALL-IN

24

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00
VE30	Esportazioni		
	2	,00	
	Cessioni intracomunitarie	3	,00
	Cessioni verso San Marino	4	,00
	Operazioni assimilate	5	<b>N3.4</b>



## OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND

- Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa Art. 8-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
- Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa Art. 9, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
- Cessioni di beni a residenti nella Città del Vaticano Art. 71, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
- Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.) Art. 72, D.P.R. n. 633/1972
- Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati Art. 37, comma 1, D.L. n. 41/1995

SEAC ALL-IN

25

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive


VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		<b>N3.5</b>
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00

SEAC ALL-IN

26

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

<b>VE31</b> Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
<b>VE32</b> Altre operazioni non imponibili		<b>N3.6</b>
<b>VE33</b> Operazioni esenti (art. 10)		,00
<b>VE34</b> Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00


- Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
- Cessioni a viaggiatori ExtraUE senza addebito di IVA
- Cessione di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA e di beni custoditi nei depositi IVA ovvero trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro
- Cessione di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA
- Cessione per scopi umanitari (DM 10/3/88)
- Operazioni non imponibili EXPO 2015
- Prestazioni rese da agenzie di viaggio fuori dalla UE
- Provvigioni non imponibili percepite da intermediari con rappresentanza corrisposte da agenzie di viaggio per servizi resi nella UE
- Differenza di corrispettivi (che non costituisce margine) di beni usati desumibile dai codici 4, 18 e 24 del prospetto B

SEAC ALL-IN

27

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive


<b>VE31</b> Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
<b>VE32</b> Altre operazioni non imponibili		,00
<b>VE33</b> Operazioni esenti (art. 10)		<b>N4</b>
<b>VE34</b> Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00

SEAC ALL-IN

28

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili		,00
<b>VE33</b>	Operazioni esenti (art. 10)		,00
<b>VE34</b>	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		<b>N2.1</b>

- Confluiscono tutte le prestazioni di servizi che sono fatturate senza IVA ai sensi degli articolo 7-ter e seguenti.
- Per le operazioni verso soggetti comunitari va indicata in fattura la dicitura «inversione contabile», mentre per gli extracomunitari «operazione non soggetta».

Nel caso di fatture a soggetti comunitari va inserito nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura «INVCONT»

SEAC ALL-IN

29

CeFor  
PRO SEAC

# Operazioni attive

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
<b>VE35</b>	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	<b>N6.1</b>
	Cessioni di oro e argento puro	3	<b>N6.2</b>
	Subappalto nel settore edile	4	<b>N6.3</b>
	Cessioni di fabbricati	5	<b>N6.4</b>
	Cessioni di telefoni cellulari	6	<b>N6.5</b>
	Cessioni di prodotti elettronici	7	<b>N6.6</b>
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	<b>N6.7</b>
	Operazioni settore energetico	9	<b>N6.8</b>

Il codice N6.9 non viene utilizzato.

SEAC ALL-IN

30

CeFor  
PRO SEAC

## Esterometro fatture attive

## Fattura elettronica in luogo dell'esterometro

In luogo dell'esterometro, è possibile inviare una fattura elettronica con codice destinatario "XXXXXXX".

**Stante il divieto comunitario di utilizzo della fattura elettronica nelle operazioni con soggetti esteri, ad avviso di chi scrive il file XML inviato a SDI non ha natura di fattura, ma di «rigo di esterometro».**



## Esterometro 2022

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo (esterometro n.d.r.) sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2 (quello della fattura elettronica n.d.r.). Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

(...)

## Cessioni non comunitarie

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Cessione di beni fatturazione immediata</i>	<i>Dallo stesso giorno al 12° giorno successivo</i>	<i>Quella della consegna o spedizione</i> <b>CM 14/2019</b>	<i>Entro 12 giorni dalla consegna o spedizione</i>

## Cessioni non comunitarie

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
Cessione di beni fatturazione differita	Entro le 23,59 del giorno di consegna o spedizione emissione di DDT	Quella del giorno di emissione	Quella del giorno di emissione
		Data di uno dei DDT o quella di fine mese <b>Interpello 389/2019</b>	Entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione

## Cessioni comunitarie

TIPO CESSIONE	MOMENTO EFFETTUAZIONE	FATTURAZIONE
Con effetto traslativo immediato	Momento di inizio del trasporto. Se antecedente, nel momento di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato	Entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione e con riferimento allo stesso mese.

# Prestazioni di servizi

TIPO		EFFETTUAZIONE	FATTURAZIONE
Prestazioni di servizi generiche verso soggetto passivo	Di carattere periodico o continuativo	Maturazione dei corrispettivi, se antecedente il pagamento*	Entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione, e con riferimento al mese di effettuazione
	Ad esecuzione immediata	Ultimazione della prestazione, se antecedente il pagamento	
Altre prestazioni di servizi (in deroga, e generiche B2C)		Pagamento	Entro 12 giorni

\*Se la prestazione periodica è ultrannuale senza pagamenti intermedi, l'operazione si considera effettuata al termine di ciascun anno solare

Si dovrebbe ritenere che la «fattura elettronica» (rigo di esterometro) vada emessa indicando come data documento quella di effettuazione, e sia sufficiente inviare a SDI il documento entro il termine di fatturazione.

SEAC ALL-IN

37

CeFor  
PRO SEAC

# Imposta di bollo

SEAC ALL-IN

38

CeFor  
PRO SEAC

# Calcolo automatico bollo

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo** di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, **avvalendosi di procedure automatizzate**. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. **In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.**

Art. 12-novies, D.L. 34/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2021

SEAC ALL-IN

39

CeFor  
PRO SEAC

# Calcolo automatico bollo

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	BOLLO (€ 2) SE IMPORTO > € 77,47
Operazione fuori campo IVA	SI*
Esente	SI
Esclusa art. 15	SI**
Cessioni verso esportatori abituali	SI
Fatture di minimi/forfettari	SI
Servizi internazionali non connessi a merce in export (trasporti di persone, trasporti in import)	SI
Operazioni relative a trattati internazionali	SI
Esportazioni ed operazioni assimilate	NO
IVA assolta in modalita' speciali (editoria, margine)	NO
Servizi internazionali connessi a merce in export (trasporti in export)	NO
Cessioni comunitarie	NO
In reverse charge o split payment	NO
Con IVA esposta	NO

\* Il sistema di controllo automatico dell'Agenzia delle Entrate richiede il bollo anche su clienti comunitari

\*\* Per il sistema di controllo dell'Agenzia delle Entrate il bollo non è dovuto

SEAC ALL-IN

40

CeFor  
PRO SEAC

## Calcolo automatico bollo

Il Provvedimento 4/2/2021 ha definito le modalità tecniche di pagamento dell'imposta di bollo, e propone due elenchi:

- A) Fatture inviate dal contribuente con assolvimento Bollo;
- B) Fatture inviate senza assolvimento del bollo per il quale lo stesso si ritiene dovuto (elenco modificabile).

## Calcolo automatico bollo

Agenzia delle Entrate considera applicabile il bollo a tutte le operazioni con i seguenti codici:

- N2.1 (non soggette per mancanza territorialità) indipendentemente dalla natura del cliente (UE o EX)
- N2.2 (non soggette – altri casi)
- N3.5 (non imponibili – dichiarazione di intento)
- N3.6 (non imponibili - altre)
- N4 (esenti)

# Reverse charge

# Reverse charge

Significa inversione contabile, cioè che il cessionario o committente assolve l'IVA nello stesso modo in cui l'avrebbe dovuta assolvere il cedente o prestatore.

Cedente o prestatore	Anziché emettere la fattura con IVA (o non imponibilità o esenzione) emette fattura senza IVA e dicitura "reverse charge" o equipollenti	VE35
Cessionario o committente	Assolve l'IVA al posto del cedente o prestatore (IVA, non imponibilità o esenzione)	VF1-VF17
	Emette autofattura per fornitori extracomunitari Integra le fatture dei fornitori comunitari	
	Detrae l'IVA con le consuete regole	VF2 - VF20

# Autofatture

L'emissione di autofattura si sostanzia nell'emissione di una fattura, in unico esemplare, che va registrata sia sul registro delle fatture emesse che su quello delle fatture ricevute.

Nel registro delle fatture emesse deve essere indicato, nel campo dedicato alle generalità del cliente, il nome del cedente o prestatore

# Numerazione delle fatture

Nei casi di fornitori comunitari le fatture ricevute devono essere **numerate** ed **integrate**, secondo le indicazioni fornite con CM 13/94:

*a) la numerazione di dette fatture deve seguire l'ordine progressivo di quelle emesse, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Qualora il contribuente, in relazione all'obbligo della distinta registrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie, si avvalga di appositi registri sezionali ovvero di un registro a blocchi sezionali per l'annotazione delle operazioni in parola, la numerazione da apporre su dette fatture è quella delle fatture che in tali registri sono annotate;*

## Numerazione delle fatture

La stessa Agenzia delle Entrate, nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro, suggerisce di utilizzare delle numerazioni progressive ad hoc per i documenti:

TD16 → reverse charge nazionale

TD17 → reverse charge per acquisto di servizi dall'estero

TD18 → acquisti comunitari

TD19 → acquisti art. 17 comma 2.

## Integrazione delle fatture

*b) l'integrazione, diretta a consentire l'individuazione degli elementi idonei alla determinazione della base imponibile e della relativa imposta o del titolo di inapplicabilità della stessa, consiste nell'indicazione:*

- *del controvalore ~~in lire~~ (euro) del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera;*
- *dell'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei beni o dei servizi acquistati se trattasi di operazioni imponibili; in caso di operazione non soggetta, non imponibile o esente, in luogo dell'imposta, deve essere indicato il titolo di inapplicabilità con il riferimento della relativa norma.*



# Integrazione delle fatture

*L'integrazione con gli elementi sopramenzionati deve essere fatta sulla stessa fattura estera. Tuttavia, tenuto conto dei molteplici problemi che tale procedura potrebbe determinare per gli operatori che adottano una contabilità basata su sistemi meccanografici, si consente che in detti casi l'integrazione possa essere fatta su altro documento appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla fattura cui si riferisce e riportante gli estremi di quest'ultima (data della fattura e numero progressivo ad essa attribuito dal ricevente).*

## Reverse charge nazionale

# Reverse charge nazionale

	Adempimenti cedente	Adempimenti cessionario
INTEGRAZIONE FATTURE ITALIA	Il cedente/prestatore nazionale emette fattura senza IVA	Il cessionario/committente assolve l'IVA al posto del cedente/prestatore integrando la fattura

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'**indicazione dell'aliquota** e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 **entro il mese di ricevimento** ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

SEAC ALL-IN

51

CeFor  
PRO SEAC

# Reverse charge via SDI

## FAQ 38

(...) Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una **modalità alternativa** all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 "Integrazione fattura reverse charge interno" e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore.

SEAC ALL-IN

52

CeFor  
PRO SEAC

# Guida alla fattura elettronica

## TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

Descrizione operazione: operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) **nell'ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura** (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) **usando il tipo documento TD16**, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

(...)

Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.

SEAC ALL-IN

53

CeFor  
PRO SEAC

# Integrazione elettronica – nuova modalità

## FACOLTATIVA

Inserimento di un nuovo "tipo documento" TD16 → Integrazione fattura reverse charge interno

Il tipo documento non ammette che "cedente/prestatore" e "cessionario/committente" coincidano, e quindi dovrà verosimilmente essere indicato:

- Come cedente/prestatore il soggetto che ha emesso la fattura in reverse charge;
- Come cessionario/committente il soggetto che la sta integrando
- Come natura dell'operazione, l'IVA che è dovuta in sede di effettuazione del reverse charge (unica modalità che consentirebbe la compilazione di VJ e VF).
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
- Indicazione nel campo 2.1.6 dell'IdSdi, attribuito dal Sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD16 viene utilizzato anche per l'integrazione di note di variazione ricevute in reverse charge (se la variazione è in diminuzione si utilizza il segno negativo).

**Attenzione: rischio scarto fattura per duplicazione numero!**

SEAC ALL-IN

54

CeFor  
PRO SEAC

# Integrazione fatture elettroniche

MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE	FONTE	DETTAGLI
Archiviazione cartacea del documento integrato	CM 45/2005	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione analogica della fattura integrata ( <b>confermata implicitamente da CM 14/2019</b> )
Archiviazione elettronica del documento integrato	CM 45/2005 e RM 46/2017	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione elettronica come allegato di un file contenente i dati dell'integrazione
	Nuove specifiche tecniche	Invio a SDI di una "autofattura"

SEAC ALL-IN

55

CeFor  
PRO SEAC

Reverse charge estero

SEAC ALL-IN

56

CeFor  
PRO SEAC

## Reverse charge estero

	Adempimenti cedente	Adempimenti cessionario
INTEGRAZIONE FATTURE UE	Il cedente/prestatore extracomunitario emette una fattura senza IVA.	Il cessionario/committente assolve l'IVA al posto del cedente /prestatore integrando la fattura estera
AUTOFATTURE PER REVERSE CHARGE EXTRAUE	Il cedente/prestatore extracomunitario emette una fattura senza IVA.	Il cessionario/committente assolve l'IVA al posto del cedente emettendo autofattura dove risulta sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente

SEAC ALL-IN

57

CeFor  
PRO SEAC

## Reverse charge extraUE

In caso di acquisti da soggetti stabiliti fuori dalla UE di servizi territorialmente rilevanti in Italia e di beni che già si trovano in Italia, è necessario emettere autofattura.

Tale autofattura è cartacea.

L'operazione va comunicata in esterometro

SEAC ALL-IN

58

CeFor  
PRO SEAC

## Reverse charge UE

In caso di acquisti da soggetti stabiliti in altro Stato UE di servizi territorialmente rilevanti in Italia e di beni che già si trovano in Italia, ed in caso di acquisti comunitari, è necessario integrare la fattura del fornitore estero.

L'operazione di integrazione è "cartacea"

L'operazione va comunicata in esterometro

## Tempistiche reverse charge

Operazione	Momento effettuazione
Acquisto comunitario	Momento di inizio del trasporto; se antecedente, data di ricezione fattura
Altri acquisti di beni	Momento di consegna o spedizione; se antecedente data della fattura o del pagamento
Acquisti di servizi generici	Momento di ultimazione della prestazione, o di maturazione dei corrispettivi per quelle a carattere periodico o continuativo; se antecedente, data del pagamento.
Acquisti di servizi in deroga	Pagamento. Se antecedente, data della fattura

## Tempistiche reverse charge

Tipo di operazione	Fornitore	Modalità di assolvimento	
Acquisto comunitario	UE o Extra-UE ma identificato in altro Stato UE	Integrazione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento
Acquisto di beni già presenti in Italia	UE	Integrazione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento
	ExtraUE	Emissione di autofattura	Entro il momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione o se antecedente pagamento)*

\* come chiarito dalla circolare 37/2011, "Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti dal documento di cui al d.P.R. n. 472 del 1996, all'emissione dell'autofattura (anche riepilogativa delle consegne intervenute nel corso di un mese) potrà provvedersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione".

SEAC ALL-IN

61

CeFor  
PRO SEAC

## Tempistiche reverse charge

Tipo di operazione	Fornitore	Modalità di assolvimento	
Acquisto di servizi generici	UE	Integrazione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento
	ExtraUE	Emissione di autofattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al momento di effettuazione (ultimazione o se antecedente il pagamento)**
Acquisti di servizi in deroga	UE	Integrazione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al mese effettuazione
	ExtraUE	Emissione di autofattura	Entro il momento di effettuazione dell'operazione (pagamento)

SEAC ALL-IN

62

CeFor  
PRO SEAC

## Esterometro 2022

*Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo (esterometro n.d.r.) sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2 (fatturazione elettronica via SDI n.d.r.). Con riferimento alle medesime operazioni:*

*(...)*

*b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.*

SEAC ALL-IN

63

CeFor  
PRO SEAC

## Reverse charge elettronico

**FAQ n.38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021**

### **Domanda**

(...)

### **Risposta**

Con riferimento alle operazioni con l'estero:

- per gli acquisti intracomunitari l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD18 "integrazione per acquisto di beni intracomunitari" in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
- per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero" in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

SEAC ALL-IN

CeFor  
PRO SEAC



# Guida alla fatturazione elettronica

## Esempio di reverse charge per acquisto di servizi da soggetti esteri

Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).

**Alternativamente** alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro (**procedura non più valida dal 2022**)

# Integrazione fatture estere

MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE	FONTE	DETTAGLI
Archiviazione cartacea del documento integrato	CM 45/2005	Archiviazione analogica della fattura integrata
Archiviazione elettronica del documento integrato	CM 45/2005	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione elettronica come allegato di un file contenente i dati dell'integrazione
	Nuove specifiche tecniche	Invio a SDI di una "autofattura"

# Tipo documento

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

I documenti TD16/TD17 e TD18 vengono utilizzati anche per l'integrazione di note di variazione ricevute in reverse charge (se la variazione è in diminuzione si utilizza il segno negativo).

SEAC ALL-IN

67

CeFor  
PRO SEAC

# Fattura elettronica in luogo dell'esterometro

Modalità di compilazione della "fattura elettronica in luogo dell'esterometro":

Come cedente o prestatore si indica il soggetto estero

Come cessionario/committente il soggetto che ha effettuato il reverse charge

Come tipo di documento: TD17, TD18, TD19

SEAC ALL-IN

68

CeFor  
PRO SEAC

## TD17 – Acquisto di servizi dall'estero

Cedente/prestatore	Il soggetto estero
Cessionario/committente	Il soggetto che effettua il reverse charge
Data documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;</li> <li>la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari</li> </ul>
Imponibile	Quello indicato nella fattura del prestatore
Imposta	Quella assoluta in sede di reverse charge, oppure N3.4 per integrazione/autofattura articolo 9 o N4 per integrazione/autofattura esente

SEAC ALL-IN

69

CeFor  
PRO SEAC

## TD17 – Acquisto di servizi dall'estero

<p>Beta doo Lubjana Slovenija SI12345678</p> <p>Alfa spa Via dell'industria 15 Trento (IT) IT 02041710225</p> <p>Fattura 15 del 31/01/2021</p> <p>Trasporto merce da Trento a Mosca del 15/1/2021</p> <p>Totale € 1000</p> <p>Fattura ricevuta il 6 febbraio</p>	Cedente/prestatore	Beta doo	
	Cessionario/committente	Afa spa	
	Numero	1sc*	
	Data	06/02/2021**	
	Imponibile	1000	
	Aliquota	N3.4***	
	Imposta	0	
	Note	<p>* inserita una specifica numerazione per le autofatture da ricezione servizi da UE</p> <p>** indicata la data di ricezione della fattura (poteva andare bene anche fine mese)</p> <p>*** indicato il codice della non imponibilità art. 9, applicabile ai servizi di merce in esportazione</p>	

Documento da inviare a  
SDI entro il 15/3

SEAC ALL-IN

70

CeFor  
PRO SEAC

## TD17 – Acquisto di servizi dall'estero

Gamma doo Beograd Serbia  Alfa spa Via dell'industria 15 Trento (IT) IT 02041710225  Fattura 15 del 31/01/2021  Trasporto merce da Trento a Bucarest del 15/1/2021  Totale € 1000  Fattura ricevuta il 6/2/2021	Cedente/prestatore	Gamma doo
	Cessionario/committente	Alfa spa
	Numero	1se*
	Data	15/01/2021**
	Imponibile	1000
	Aliquota	22%
Imposta	220	
Note * inserita una specifica numerazione per le autofatture da ricezione servizi da ExtraUE ** indicata la data di effettuazione dell'operazione, che coincide con quella di ultimazione del servizio		

**Documento da inviare a SDI entro il 15/2**

Si deve ritenere che nel caso in cui il committente non sia a conoscenza dell'ultimazione del servizio, o dell'importo dell'operazione, possa essere assunto come indice di ultimazione la data di emissione della fattura da parte del prestatore (CM 35/2012)

SEAC ALL-IN

71

**CeFor**  
PRO SEAC

## TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitario


Cedente/prestatore	Il soggetto estero
Cessionario/committente	Il soggetto che effettua il reverse charge
Data documento	la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari;
Imponibile	Quello indicato nella fattura del cedente
Imposta	Quella assolta in sede di reverse charge, oppure N3.4 per integrazione/autofattura articolo 9 o N4 per integrazione/autofattura esente

SEAC ALL-IN

72

**CeFor**  
PRO SEAC

## TD18 – Integrazione per acquisto comunitario

<p>Meyer AG Berlin Deutschland DE12345678</p> <p>Alfa spa Via dell'industria 15 Trento (IT) IT 02041710225</p> <p>Fattura 15 del 31/01/2021</p> <p>Merce consegnata il 15/01/2021</p> <p>Totale € 1000</p> <p>Fattura ricevuta il 6 febbraio 2021</p>	Cedente/prestatore	Meyer AG
	Cessionario/committente	Alfa spa
	Numero	1ac*
	Data	 06/02/2021**
	Imponibile	1000
	Aliquota	22%
	Imposta	220
<p>Note</p> <p>* inserita una specifica numerazione per le autofatture da acquisto comunitario</p> <p>** indicata la data di ricezione della fattura (poteva andare bene anche fine mese)</p>		

Documento da inviare a  
SDI entro il 15/3

SEAC ALL-IN

73

CeFor  
PRO SEAC

## TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2

Cedente/prestatore	Il soggetto estero (con identificativo fiscale estero)
Cessionario/committente	Il soggetto che effettua il reverse charge
Data documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di fornitore UE</li> <li>la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di da fornitore ExtraUE e da San Marino e Vaticano</li> </ul>
Imponibile	Quello indicato nella fattura del cedente
Imposta	Quella assolta in sede di reverse charge, oppure N3.6 per integrazione/autofattura su beni introdotti in un deposito IVA o che si trovano in un deposito IVA (o N4 per integrazione/autofattura esente n.d.r.)

SEAC ALL-IN

74

CeFor  
PRO SEAC

## TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2

DKV ag Bonn Deutschland DE 12345678  Alfa spa Via dell'industria 15 Trento (IT) IT 02041710225  Fattura 15 del 31/01/2020  Carburante  Totale € 1000  Fattura ricevuta il 6 febbraio 2021	Cedente/prestatore	DKV
	Cessionario/committente	Alfa spa
	Numero	1bc*
	Data	06/02/2021**
	Imponibile	1000
	Aliquota	22%
	Imposta	220
	Note	
	* inserita una specifica numerazione per le autofatture da acquisto di beni da fornitori UE ** indicata la data di ricezione della fattura (poteva andare bene anche fine mese)	

Documento da inviare a SDI entro il 15/3



75

## TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2

Microbrian ltd Hong Kong IT 1234569340  Alfa spa Via dell'industria 15 Trento (IT) IT 02041710225  Fattura 15 del 15/01/2021  Tablet  Totale € 1000  Fattura ricevuta il 15 gennaio 2021	Cedente/prestatore	Microbrian ltd
	Cessionario/committente	Alfa spa
	Numero	1be*
	Data	15/01/2021**
	Imponibile	1000
	Aliquota	22%
	Imposta	220
	Note	
	* inserita una specifica numerazione per le autofatture da acquisto di beni da fornitori EXUE *** indicata la data di effettuazione dell'operazione, che è quella di arrivo della merce.	

Documento da inviare a SDI entro il 15/2

Indicare identificativo estero



76

# Reverse charge internazionale – funzionamento

## COMUNICAZIONE A SDI FATTURA RICEVUTA

Cedente → Tizio  
Cessionario → Caio  
Emittente: CC  
Tipo documento → TD17 (integrazione fattura acquisti di servizi dall'estero)  
Imponibile → 100  
IVA → 22

<b>VJ3</b> Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	100	,00	22	,00
<b>VF14</b>	100	,00	22	,00

SEAC ALL-IN

77

CeFor  
PRO SEAC

## Autofatture via SDI non soggette

Per acquisti di beni e servizi da soggetti esteri, che non si considerano effettuati in Italia (alberghi esteri, autostrade, carburante all'estero, ecc...), attualmente non si fa autofattura ma:

- Si registra il costo in contabilità generale;
- Si comunica l'operazione con l'esterometro.

Dal 2022 sarà necessario emettere una autofattura con un titolo di non assoggettamento (N2.2).

«Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

SEAC ALL-IN

78

CeFor  
PRO SEAC

# Commento

## ***Rischio sanzioni pesanti per il reverse elettronico***

Rischio sanzioni pesanti con la gestione del reverse charge in modalità elettronica. È questo l'effetto che rischia di abbattersi sugli operatori a seguito della procedura ridisegnata in logica precompilate Iva. A sostenerlo l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria in una nota che evidenzia le criticità per il superamento dal 2022 dell'esterometro trimestrale. Con decorrenza per le operazioni effettuate dall'1/01/2022" entrerà in vigore l'obbligo di trasmettere i dati delle operazioni da e verso non stabiliti esclusivamente secondo il formato della fattura elettronica. Dal lato attivo la novità preoccupa relativamente mentre, dal lato passivo l'obbligo di usare il TD17 (acquisto servizi), TD18 (acquisto intra di beni) e TD19 (altri acquisti da non residenti diversi dalle importazioni) preoccupa gli operatori per le scadenze troppo brevi. La norma, infatti, prevede testualmente che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Co-

me precisato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche la data di ricevimento della fattura del fornitore comunitario o di effettuazione, per quello extra, va indicata nel campo 2.1.1.3 del modulo di fattura elettronica. Non ci sarà più margine, quindi, per gestire "sottotraccia" il reverse charge oltre i termini del 15 del mese successivo. A preoccupare non è tanto la sanzione di due euro dell'esterometro (massimo euro 400 mensili) quanto quella per omessa e/o tardiva applicazione del reverse charge di cui al comma 9-bis, dell'art. 6 del dlgs 471/1997 ovvero, nella migliore delle ipotesi, da euro 500 a euro 20.000. Il rischio non è così peregrino se si considera la moltitudine di acquisti da non residenti effettuati tramite internet anche per pochi euro. Un vero incubo, quindi, per gli operatori degli studi e delle imprese che non sono in grado di intercettare detti acquisti prima di aver analizzato i movimenti delle carte di credito solitamente non disponibili prima del 20 del mese e quindi oltre la scadenza del 15.

*Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech*

SEAC ALL-IN

79

Italiaoggi, 7/10/2021

CeFor  
PRO SEAC

## Qualora interessati alla demo

[clicca qui](#)

SEAC ALL-IN

[www.cefor-formazione.it](http://www.cefor-formazione.it) - [info.cefor@seac.it](mailto:info.cefor@seac.it) - 0461805192

[in/company/seac-cefor](https://www.linkedin.com/company/seac-cefor)

[fb/ceforseac](https://www.facebook.com/ceforseac)

SEAC ALL-IN

80

CeFor  
SEAC